

[Handwritten signature]



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALA CONSILINA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI SALA CONSILINA

Sent. N. 9 / 2016
R. G.N. 422 / 2015
Rep. N. 1
Cron. N. 27 / 2016
Pubbli. il 11/01 / 2016

Avv. Giovanna Scaffa , ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 422 /15 R. G. promossa da :

COZZI ROSA (CZZRSO81D62I422C) rappresentata e difesa dall' avv. Federico Maggio ed elett. te dom. ta presso il suo studio in Padula Scalo (Sa) alla via Nazionale n. 574

ATTRICE

CONTRO

VODAFONE OMNITEL N. V. in persona del legale rapp. te p. t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Limatola, entrambi elett. te dom. ti in Salerno alla via F. P. Volpe n.36 nello studio dell'avv. G. Di Sirio

CONVENUTA

OGGETTO : risarcimento danni

CONCLUSIONI: come in atti

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice conveniva in giudizio la società Vodafone Omnitel N. V. per ivi sentir dichiarare non dovute le somme richieste con la fattura del 20.12.14

A sostegno della domanda assumeva di aver sottoscritto in data 27.06.14, un contratto con la Vodafone per la propria utenza di telefonia mobile n. 3493422368 con codice cliente n. 1.8479076; che successivamente il 16.12.14 migrava ad altro operatore vedendosi così addebitare dalla Vodafone un corrispettivo per recesso anticipato pari ad € 98,35+ iva.

Si costituiva la Vodafone Omnitel NV che ribadita la legittimità della propria condotta, anche alla luce della sentenza n. 01442/10 della sez IV del Consiglio di Stato, impugnava la domanda chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

Radicatosi il contraddittorio, trattandosi di causa documentale, sulle conclusioni delle parti era trattenuta a sentenza.

La presente causa viene decisa secondo diritto, a norma dell'art. 113 c p c II co., come modificato dalla L. 63/03.

La domanda è parzialmente fondata e può essere accolta per quanto di ragione.

L'attrice lamenta l'ingiustificata richiesta delle somme pretese dalla Vodafone con la fattura AEI7311194 del 20.12.14 per recesso anticipato, in quanto pratica elusiva del disposto di cui all'art.1 co. 3 del D.L. 7/07 come modificato dalla L. 40/07 (cd Decreto Bersani), secondo cui: "I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia devono prevedere la facoltà del

[Handwritten mark]

contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati Le clausole difformi sono nulle

Orbene dalla documentazione agli atti e segnatamente, dalla copia del contratto esibito dalla Cozzi si evince che la stessa, in data 27.06.14 sottoscrisse un abbonamento telefonico con la convenuta, con piano tariffario Relax Mini con canone bimestrale di € 39, 60; contrariamente a quanto dedotto dalla Vodafone non vi è prova che tale abbonamento costituisse un'offerta promozionale, ipotesi questa che avrebbe giustificato l'applicazione del corrispettivo richiesto per il recesso, come affermato dal Consiglio di Stato con la citata sentenza n. 01442/2010.

All'uopo si osserva che detta pronuncia al punto 4.1, nel ritenere la legittimità della nominata pratica commerciale, opera un preciso distinguo tra l'offerta a prezzo pieno e quella promozionale a prezzo ridotto, fra le quali l'utente dovrebbe essere libero di scegliere accettando, nell'ipotesi in cui opti per l'offerta promozionale, di corrispondere al momento del recesso anticipato, il prezzo dovuto per gli sconti ottenuti sui servizi e così testualmente: "..... l'operatore mette a disposizione dell'utente due diverse offerte tra le quali egli è libero di scegliere: una "a prezzo pieno", dalla quale può in ogni momento recedere salvo preavviso, senza essere sottoposto a rimborsi per spese diverse da quelle sostenute dall'operatore per la disattivazione dell'impianto, come previsto dall'art. 1, comma 3; un'altra "promozionale" a prezzo ridotto, per la quale le parti accettano una durata minima, che non preclude all'utente il recesso anticipato, ma che consente all'operatore, che ha fatto affidamento su un arco temporale di vigenza del rapporto contrattuale per coprire i costi sostenuti e realizzare il corrispettivo che gli è dovuto in ragione della controprestazione offerta, di recuperare, al momento del recesso anticipato, quanto il ripensamento legittimo dell'utente non gli ha consentito di ottenere.

Il contratto, in questione, in altri termini ha una sua intrinseca e sostanziale natura sinallagmatica, nel senso che l'impegno di non recedere prima di una certa data è il "prezzo" che, di fatto, l'utente paga al fine di godere del vantaggio rappresentato dallo sconto sui servizi acquistati.".

Per quanto argomentato e non essendovi prova che nello specifico l'attrice abbia aderito ad un'offerta promozionale, il giudicante ritiene che la convenuta non abbia diritto al pagamento delle somme di cui alla fattura AEI7311194 del 20.12.14.

Va invece rigettata la richiesta di liquidazione del danno esistenziale, atteso che quanto accaduto all'attrice, rientra nel novero degli "inconvenienti" che possono verificarsi nella normale "vita quotidiana" e che il risarcimento del danno, non può trovare ingresso nel c.d. "danno esistenziale", che si riferisce a "sconvolgimenti" delle abitudini di vita e delle relazioni interpersonali provocate da fatto illecito e si traduce in "cambiamenti peggiorativi permanenti, anche se non sempre definitivi" delle stesse. A ciò si aggiunga che il danno esistenziale non è "in re ipsa" ma dev' essere provato (prova del tutto mancante nel caso di specie).

La reciproca soccombenza delle parti, costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese.


P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Sala Consilina, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione definitivamente pronunciando nella presente causa Rg 422/15 così provvede:

- 1) accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto dichiara non dovuta la somma di € 98,35 + iva cui alla fattura AEI7311194 del 20.12.14 ;
- 2) rigetta la domanda di risarcimento danni;
- 3) compensa le spese;

Sentenza esecutiva ex lege .

Sala Consilina, 09.01.2016



Il Giudice di Pace
Avv. Giovanna Scaffa

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE di SALA CONSILINA	
RICHIESTA COPIE	
Avv. <i>Giovanna Scaffa</i>	<input checked="" type="checkbox"/> COPIE <i>10</i>
Nr. <i>2</i>	Pag. <i>3</i>
<input checked="" type="checkbox"/> Esente	
<input type="checkbox"/> Riservato	
Richiesta col <i>M. 01.16</i>	
Rilasciate il	